

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente **POZZAR**
indi del Vice Presidente **FERRALASCO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo » (2136) (D'iniziativa dei deputati Fontana ed altri; La Loggia ed altri; Bianchi Fortunato e Pezzati) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 584, 586, 587 e <i>passim</i>
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	586
FERRALASCO	586
GAROLI	586
MANENTE COMUNALE, relatore alla Commissione	584, 586
VARALDO	586

Discussione e rinvio:

« Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati » (2138):

PRESIDENTE	587, 589, 591 e <i>passim</i>
BONAZZI	592
CORRETTO, relatore alla Commissione	587, 598 600 e <i>passim</i>

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	Pag. 598, 600 601 e <i>passim</i>
DERIU	593, 600, 602
GIOVANNETTI	589, 601, 602
OLIVA	591
RIZZO	600, 601

Presidenza del Presidente **POZZAR**

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

GAROLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo » (2136), d'iniziativa

11ª COMMISSIONE

39º RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

dei deputati Fontana ed altri; La Loggia ed altri; Bianchi Fortunato e Pezzati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo », d'iniziativa dei deputati Fontana, Bianchi Fortunato, Santuz, Zanini, Carta, Pezzati; La Loggia, Caldoro, Ianniello, Ciampaglia; Bianchi Fortunato, Pezzati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Manente Comunale di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MANENTE COMUNALE, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2136, riguardante modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo, viene all'esame della Commissione lavoro del Senato, in sede deliberante, nel testo unificato approvato in sede legislativa dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, ove ha riportato il voto unanime dei diversi Gruppi parlamentari. Si è inteso, con questo disegno di legge, aggiornare la disciplina per il trattamento diretto e di reversibilità del fondo di previdenza in questione, considerato che l'attuale disciplina è collegata a disposizioni di legge largamente superate dalla normativa più recente in materia di assicurazione obbligatoria generale. In particolare, gli unici pensionati non ammessi a fruire degli assegni di famiglia sono quelli iscritti al fondo speciale ex dazieri.

Come è noto, fra le gestioni di fondi speciali, quello relativo alle imposte di consumo è rimasto scoperto rispetto alle esigenze di aggiornamento normativo e previdenziale attuato nelle altre gestioni speciali, che riguardano gli elettrici, i marittimi, i gasisti, gli esattori delle imposte dirette, gli autoferrottranvieri, i telefonici ed anche i dirigenti di azienda.

Si deve sottolineare che, mentre per i dipendenti dalle esazioni delle imposte di con-

sumo gestite direttamente dai Comuni l'aggiornamento normativo e previdenziale si è adeguato a quello riservato agli altri dipendenti degli Enti locali, assistito dalla Cassa previdenza dipendenti enti locali, per il personale delle gestioni appaltate, invece, l'autonomia previdenziale ha avuto, in definitiva, un ruolo negativo.

E poi da tener presente che forti sperequazioni e disagi sono stati determinati nella stessa categoria di dipendenti, ove ad alcuni sono state assegnate pensioni in base ai contributi versati e ad altri in base agli emolumenti percepiti, a seconda che siano stati collocati in quiescenza prima o dopo il 1º gennaio 1950.

Altro elemento da considerare è quello della pensione di reversibilità o indiretta, concessa attualmente alla vedova, per i matrimoni contratti prima della cessazione del servizio e purchè l'iscritto non abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, a meno che il matrimonio non sia anteriore di almeno due anni dalla cessazione dal servizio o non sia nata prole, ancorchè postuma.

In altri termini, le disparità di trattamento alle quali ho accennato hanno indotto, a più riprese e da più parti, alla presentazione di disegni di legge tendenti tutti ad eliminare evidenti sperequazioni ed a rendere giustizia a lavoratori che sono meritevoli di considerazione per le prestazioni fornite in lunghi anni di servizio ed in attività non facili, a volte anche rischiose.

Alla stesura del provvedimento deliberato dalla Camera dei deputati si è pervenuti unificando vari disegni di legge, che singolarmente affrontavano la stessa materia, senza giungere però ad un'organica trattazione dei vari aspetti e posizioni. Come ho detto, sono attualmente previsti per i dipendenti in questione diversi trattamenti pensionistici, non solo dal punto di vista economico, come innanzi precisato, ma anche sotto il profilo della più generale normativa, che appare superata e non più rispondente alle esigenze che l'avevano fatta adottare.

Ovviamente, lo sforzo maggiore che si è dovuto fare è stato quello di ottenere l'assenso del Ministero del tesoro, che per lungo tempo aveva esitato a dare parere favorevo-

le, tenuto conto delle oggettive difficoltà sia della materia che dell'applicazione delle nuove disposizioni. Queste, infatti, modificano ed integrano le norme contenute nell'articolo 2 della legge 24 maggio 1966, n. 370, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 1975 il trattamento pensionistico non può essere superiore all'85 per cento della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di servizio, con il versamento contributivo stabilito dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1966, n. 370, nè inferiore, sia per le pensioni indirette e di reversibilità, alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 1975.

Le pensioni, invece, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971 sono riliquidate, a decorrere dal 1° gennaio 1975 sulla base di coefficienti riportati nella tabella allegata al disegno di legge. Essi vanno dall'1,75 per i periodi anteriori al 1° gennaio 1951, fino all'1,05 per il periodo dal 1° gennaio 1968, al 31 dicembre 1969, essendo chiaro che il coefficiente si abbassa a misura dell'incremento delle retribuzioni sulle quali si sono versati i contributi che hanno determinato l'importo della pensione.

Inoltre, nell'articolo 2 del disegno di legge sono anche stabilite le norme per le pensioni rivalutate dall'articolo 4 della legge 24 maggio 1966, n. 370 — che si riferiscono ad iscritti che hanno maturato il diritto in base all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 — che vengono riliquidate con effetto 1° gennaio 1975, secondo il coefficiente di rivalutazione corrispondente all'anno della cessazione dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo. L'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, concerne dipendenti che cessavano dal servizio senza aver raggiunto il diritto a pensione e che hanno esercitato la facoltà di continuare l'assicurazione e di sospendere il versamento al raggiungimento del ventesimo anno.

È chiaro che anche le pensioni indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 2 del

disegno di legge vanno riliquidate con la tabella riportata nell'articolo 4 della legge 24 maggio 1966, n. 370. Sui nuovi livelli si applicano le variazioni della scala mobile.

L'articolo 3 del provvedimento prevede poi l'applicazione delle norme di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la perequazione automatica. Il termine di prima applicazione delle nuove disposizioni avrà decorrenza con il 1° gennaio 1976 con l'abrogazione, dalla stessa data, dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1966, n. 370, che si riferiva, per l'adeguamento, agli indici dell'Istituto centrale di statistica.

L'articolo 4 estende le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti in materia di maggiorazioni per i familiari a carico, con l'intervento della Cassa unica assegni familiari.

L'articolo 5 innova ed aggiorna le norme dell'articolo 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, per quanto riguarda la pensione di reversibilità alla vedova. Viene stabilito che la vedova, non ha diritto a pensione quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa e quando il pensionato si sia sposato dopo i 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni. Si prescinde da tali ultimi requisiti in caso di nascita di prole anche postuma, o quando il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

Altra innovazione si riferisce alla spettanza della pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima dell'entrata in vigore della nuova legge e in possesso dei requisiti validi per l'acquisizione della pensione di invalidità o di vecchiaia.

L'articolo 6 stabilisce che il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo è retto tecnicamente per la parte relativa alle prestazioni di pensione con il sistema della ripartizione.

L'articolo 7, infine, prevede che all'onere derivante al fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo, valutato in lire 1850 milioni, si provveda con le modalità stabilite dall'articolo

11^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Il provvedimento in esame riguarda circa aodicimila pensionati. Su di esso esprimo un giudizio positivo, augurandomi che la Commissione deliberi di approvarlo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G A R O L I . Abbiamo esaminato molto attentamente il testo del provvedimento e dichiariamo di concordare con il relatore. Abbiamo avuto modo di seguire, sia pure indirettamente, i lavori della 13^a Commissione della Camera dei deputati ed in particolare quelli del Comitato ristretto costituito presso quella Commissione. A noi sembra che, lungaggini estenuanti a parte, dovute alle sospensioni continue imposte dal Ministero del tesoro, sia stato compiuto un buon lavoro per approdare all'attuale disegno di legge, che migliora giustamente il trattamento pensionistico della categoria secondo le attese degli interessati.

Per tali ragioni, quindi, il Gruppo comunista dichiara che voterà a favore.

F E R R A L A S C O . Anche il Gruppo socialista è d'accordo sull'approvazione del progetto di legge. Non proporremo alcuna modifica, anche per ovviare alle lungaggini ricordate dal senatore Garoli e per porre la parola fine all'*iter* del provvedimento.

Vorrei comunque fare un'osservazione — anche se secondaria — in merito all'articolo 5, laddove si esclude il diritto della vedova alla pensione qualora il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni: a nostro parere la casistica è talmente ristretta che non valeva la pena di prevedere tale esclusione; non intendiamo proporre alcuna modifica, ma certo queste piccolezze ci sembrano veramente eccessive.

V A R A L D O . Anche il Gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del disegno di legge e condivide i giudizi espressi dal relatore. Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Ferralasco, vorrei osservare che quella da lui criticata e

una norma riportata in tutti i provvedimenti del medesimo genere: bisognerebbe quindi ridiscutere tale norma sul piano generale, e non solo nei riguardi di questo solo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore alla Commissione.* Ringrazio per il concorde parere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Ferralasco, voglio ricordare che in base all'articolo 5 i dipendenti delle abolite imposte di consumo ottengono una più giusta normativa previdenziale, che rappresenta un vero passo avanti dopo tanti anni di attesa.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ringrazio il relatore e gli intervenuti. Il disegno di legge, così come è arrivato al Senato, è frutto (come è stato accennato anche dal relatore) di una trattativa piuttosto lunga alla Camera dei deputati e particolarmente nel Comitato ristretto. Si è dovuto superare, infatti, una serie di osservazioni avanzate dal Ministero del tesoro al quale fa carico l'onere del provvedimento, perchè, con il passaggio del personale delle imposte di consumo allo Stato, la spesa graverà direttamente sull'Erario.

Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento alcune cose si sono dovute limare: il provvedimento non raccoglie quindi tutte le richieste della categoria; lo si può perciò considerare attuativo di una prima fase di una necessaria revisione. Del resto, non si potevano, in questo momento, modificare totalmente i trattamenti consentendo gli aumenti che erano stati richiesti. Sono state necessarie delle trattative con i rappresentanti sindacali della categoria interessata, ma è stato possibile varare un testo unificato di più proposte di legge, che, come criterio fondamentale, concede ai dipendenti in questione quei benefici di cui godono le altre categorie che fanno capo all'assicurazione generale obbligatoria; e questo anche nel

quadro di un adeguamento di tutto il sistema pensionistico, secondo uno schema base che può essere valido per tutte le categorie. In particolare mi riferisco al problema degli assegni familiari, nonchè alla riliquidazione dei trattamenti precedenti che è stata però concessa in misura più attenuata rispetto alle richieste iniziali, che avrebbero comportato oneri superiori.

Il provvedimento, pertanto, ha due scopi: concedere miglioramenti ai pensionati delle Imposte di consumo; adeguare i trattamenti a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria. Questo secondo aspetto costituisce in un certo senso un contributo per arrivare a un sistema pensionistico che sia sempre meno differenziato per tutti i cittadini.

Attese queste caratteristiche, il Governo non può che essere lieto dei pareri favorevoli espressi da tutti i Gruppi parlamentari e prendere atto della volontà di approvare il disegno di legge per renderlo esecutivo al più presto.

PRESIDENTE. Poichè non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che ha carattere obbligatorio, rinviando il seguito della discussione del disegno di legge n. 2136, in attesa dell'arrivo del parere, previsto nella mattinata.

Passiamo quindi al successivo disegno di legge all'ordine del giorno.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati » (2138)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati ».

Prego il senatore Corretto di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CORRETTO, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che sia un dato incontestabile che la recessione produttiva in atto in Europa e in alcuni Pae-

si extraeuropei crea per i Paesi come l'Italia, che in questi decenni ha visto milioni di lavoratori costretti ad emigrare, problemi nuovi.

Uno di questi problemi è il fenomeno della disoccupazione di ritorno, per effetto del mancato rinnovo dei contratti di lavoro o dei licenziamenti di nostri emigranti. Ciò ha già fatto registrare — ed il fenomeno appare destinato ad aumentare in occasione delle vacanze estive e natalizie — un rientro piuttosto sensibile, o meglio una non partenza di questi nostri connazionali. Basta pensare che in Germania i disoccupati stranieri sono più del doppio di quelli tedeschi.

Non deve sorprendere nessuno, perchè è all'interno di una logica che risponde soltanto alle leggi del profitto, il fatto che i primi ad essere licenziati siano gli immigrati. Negli anni passati, questa massa di lavoratori, sospinta verso il mercato del lavoro europeo ed extraeuropeo, era la condizione principale per realizzare i piani di sviluppo industriale più arditi e più spregiudicati; non più tardi di quattro o cinque anni or sono, emissari di potenti industrie tedesche venivano addirittura in Italia per propagandare il flusso emigratorio o per reclutare direttamente mano d'opera. Oggi, quella stessa logica, scarica su questi lavoratori, quasi ne fossero i responsabili, tutto il peso delle conseguenze e delle contraddizioni che derivano dalla fase recessiva che stiamo attraversando.

Da tale angolo visuale emerge tutta la carenza, che riteniamo non esagerato definire organica, della legislazione del lavoro internazionale. Non è poi obiettivamente possibile considerare la mano d'opera, nel contesto produttivo, un dato variabile e il profitto, invece, una costante. È inoltre necessario interrogarci sul fatto se Paesi a noi alleati in patti militari o con trattati economici possano avvalersi di lavoratori immigrati — per una loro utilizzazione non sempre qualificata, se non addirittura dequalificante, e spesso per i lavori più ingrati — in fase di congiuntura alta e poi, in fase di congiuntura bassa, scaricare sul Paese di origine tutto il peso che deriva dai licenziamenti, dalla riduzione dell'orario di lavoro, dal blocco delle assunzioni, eccetera.

Sono, queste, « elargizioni » che il nostro Paese non può obiettivamente permettersi se non al prezzo di essere una forza complementare e subordinata del capitalismo europeo e di partecipare tanto alle sue fortune che alle sfortune in condizioni subalterne, subendo, tanto nell'uno che nell'altro caso, solo conseguenze negative.

Non è questa la sede per aprire un discorso nuovo, anche sulla base delle stesse indicazioni che abbiamo avuto modo di cogliere nella recente Conferenza nazionale dell'emigrazione, ma certo è che non si può eludere il discorso sull'emigrazione, non come scelta spontanea o libera (come qualcuno in passato l'ha voluta incautamente definire ma come conseguenza di una linea strategica che ha puntato all'alleggerimento della domanda di lavoro per non mettere in crisi il tipo di sviluppo imposto alla società italiana, nè si può eludere il discorso sull'emigrazione come tentativo di mettere in moto meccanismi capaci di alleggerire il nostro indebitamento con l'estero, attraverso le rimesse. Sono questi, ed altri, elementi caratteristici di una strategia che si è ormai esaurita lungo una moltitudine di contraddizioni, dai quali emerge, al contrario, tutta l'attualità straordinaria di una politica di piena occupazione.

La scelta emigratoria è una scelta sbagliata, comunque si voglia esaminare il problema, tanto nei suoi aspetti umani, sociali che economici. È bene che queste considerazioni risultino chiare, senza alcuna possibilità di equivoco, nel momento in cui stiamo definendo un intervento straordinario a favore dei lavoratori costretti a rimpatriare. Tali considerazioni non devono risultare semplicemente un ravvedimento o, al limite, un'autocritica, ma un impegno conseguente delle istituzioni democratiche ad agire subito, perchè il Parlamento e le Regioni esprimano questa necessità valida certamente oggi, ma anche domani, nell'ipotesi di una ripresa economica; nell'ipotesi cioè che questi Paesi stranieri dovessero eventualmente sollecitare ancora una volta la ripresa del flusso migratorio.

E importante questa premessa, e non la si deve considerare fuori luogo come potrebbe sembrare, perchè diversamente si attribui-

rebbe al provvedimento oggi in esame un valore semplicemente congiunturale e non già di un intervento che si inserisce in una linea che vuole modificare profondamente tutte quelle tendenze che sono alla base del nostro contraddittorio sviluppo economico, che è la causa delle larghe sacche di sottosviluppo che caratterizzano la realtà italiana.

Pochi giorni orsono il sottosegretario Bosco ci ricordava qui al Senato che il numero di giovani in cerca di prima occupazione, da 308.000 circa del 1974 sono passati a 330.000 a fine aprile 1975, mentre i disoccupati in Italia, alla stessa data, risultavano 1.085.423. Questi disoccupati (senza considerare i sottoccupati, presenti soprattutto nell'Italia meridionale), si trovano nella misura del sessanta per cento nel Mezzogiorno e nelle Isole, e il 25 per cento di essi nella sola Campania.

La vertenza aperta dalle centrali sindacali in Campania pone al primo posto, in modo drammatico, il problema dell'occupazione, aggravato, inoltre, dal fatto che la valvola di sfogo dell'emigrazione, internazionale ed interna, si è drasticamente chiusa durante il corso di questi ultimi mesi.

I cosiddetti « piani di emergenza » più volte annunciati, non hanno mai prodotto effetti capaci almeno di contenere le attuali tendenze. Le Federazioni CGIL, CISL e UIL hanno sollecitato da mesi programmi di sviluppo dell'occupazione, degli investimenti, ma ancora nulla di organico e di preciso si intravede all'orizzonte. La stessa Comunità europea sembra essersi resa latitante di fronte alla richiesta della Confederazione europea dei sindacati per un rilancio degli investimenti e contro le riduzioni creditizie, che sono sempre fattori di disoccupazione generalizzata. Ciò che è ancora più grave è che grandi complessi industriali quali la Volkswagen, mentre realizzano drastiche riduzioni di manodopera (venticinquemila unità in pochi mesi) progettano indisturbati l'apertura di nuovi complessi industriali in altri continenti, sulla base di necessità di mercato e quindi all'interno di una logica che tiene conto soltanto del profitto.

Queste considerazioni vanno poste non ai margini, ma all'interno dell'iniziativa per un

trattamento di disoccupazione ai lavoratori emigrati costretti al rientro. Deve risultare chiaro che vi è tra le forze democratiche italiane una nuova presa di coscienza, cioè che non bastano le misure assistenziali, anche se importanti e necessarie, ad affrontare una realtà che è la conseguenza di indirizzi e di scelte economico-sociali sbagliati, che hanno sospinto soprattutto il Mezzogiorno sull'orlo di una vera disgregazione economica e sociale.

La realtà meridionale con l'emigrazione non ha risolto nessuno dei suoi vecchi e storici mali attinenti alle sue strutture produttive e al suo sviluppo. Anzi, si sono rese oggettivamente sempre più difficili tutte le condizioni su cui era possibile costruire una ripresa.

Ecco dunque che il problema del rimpatrio degli emigranti si ripropone con drammatica attualità alla classe dirigente italiana ed alla nostra democrazia, come banco di prova per misurare la volontà politica in direzione del rinnovamento.

In merito al disegno di legge in esame, non mi sembra di avere particolari osservazioni da fare. Ritengo peraltro necessaria una specificazione all'articolo 1, per inserire l'espressa menzione dei lavoratori frontalieri. Come è noto, si tratta soprattutto di coloro che lavorano nella Confederazione elvetica vivendo, però, nel nostro territorio di frontiera. Sono circa 40.000 e, da quanto risulta, anche su di essi si è abbattuta l'ondata di licenziamenti e di sospensioni.

Analogamente suggerisco di indicare espressamente, quali beneficiari del trattamento di disoccupazione, i lavoratori stagionali. Questi lavoratori, che prestano la loro attività prevalentemente in Svizzera, costituiscono una sottocategoria dell'emigrazione italiana che ancora sopravvive, nonostante le lotte dei sindacati e delle organizzazioni degli emigrati perchè fosse soppressa.

Si tratta di emigrati ai quali il Governo svizzero « concede » un periodo di lavoro di otto o nove mesi (più precisamente otto mesi e tre settimane) all'anno per poi interrompere il rapporto e rinnovarlo due o tre mesi dopo, in attesa che l'emigrante accumuli quattro anni di lavoro per essere considerato annuale.

Si tratta in complesso di circa 150.000 lavoratori che a nostro parere devono, in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro, usufruire dello stesso trattamento previsto da questo disegno di legge. In ogni caso, se per il Governo questa categoria fosse da considerare implicitamente inclusa nel provvedimento, da parte mia propongo che tale inclusione diventi esplicita.

La considerazione che desidero infine fare e che anche da questo complesso di misure straordinarie e congiunturali emerge una situazione precaria per i nostri lavoratori all'estero, siano essi occupati nell'area della Comunità, che in Paesi come la Svizzera. Perdurano infatti norme vecchie e trattati insufficienti ed ingiusti, in ogni caso non più rispondenti ai nuovi problemi che abbiamo di fronte.

Anche da questo punto di vista è davvero necessario realizzare una politica che porti ad un aggiornamento su questa complessa questione — che interessa milioni di nostri lavoratori e i loro familiari — sulla base di un rapporto paritario, più democratico e più civile, non solo per difenderli in caso di licenziamento, ma anche per dare loro condizioni di lavoro e di vita più umane.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

G I O V A N N E T T I. Credo che questo disegno di legge fosse particolarmente atteso, anche perchè venne annunciato al momento della Conferenza dell'emigrazione in quanto mirante a lenire le difficoltà che gli emigrati attraversano.

Il provvedimento ha trovato una sua particolare motivazione in occasione della recessione abbattutasi un po' su tutti i Paesi della CEE e di cui la relazione del senatore Corretto ha fatto ampia disamina. Nella CEE siamo ormai ad un milione di disoccupati in più rispetto a due anni fa, ed i due sbocchi maggiori per la nostra emigrazione, Germania e Svizzera, non sembrano garantire più tale possibilità: nella Repubblica federale tedesca, ad esempio, si parla, negli ultimi tempi, di venticinquemila italiani disoccupati; nella Svizzera di ventimila lavoratori che stanno per perdere, o hanno perduto, il la-

voro. Esistono inoltre dei provvedimenti, da parte di tali Paesi, che stanno a significare l'assenza di prospettive per l'avvenire: la Germania ha già introdotto qualche misura che blocca di fatto le possibilità emigratorie; è in atto un procedimento di riduzione della manodopera legato a due aspetti: ai processi di riconversione dell'apparato produttivo di quel Paese (in funzione di innovazioni tecnologiche), ed al modo di far fronte alle difficoltà economiche. Le misure restrittive sono in particolar modo appuntate sul rinnovo dei contratti e nella concessione dei permessi di lavoro.

**Presidenza
del Vice Presidente FERRALASCO**

(Segue GIOVANNETTI). Il concetto di libera circolazione della manodopera sul quale ci siamo spesso soffermati viene, in certo qual modo, rimesso in moto, aprendo dei problemi che vanno al di là dei provvedimenti che salvaguardano l'economia tedesca e che si scaricano sul nostro Paese.

Verifichiamo un fenomeno di disoccupazione di ritorno, come ha detto il senatore Corretto, sia per la situazione tedesca che per quella svizzera. Altri Paesi hanno una situazione diversa: la Francia ha un'emigrazione di più lunga data e con processi di integrazione più lunghi; l'Inghilterra ha una emigrazione piuttosto contenuta; il Belgio ha realizzato alcuni processi di integrazione. Come Commissione lavoro, previdenza sociale ed emigrazione ritengo che dovremmo aprire un dibattito su tali problemi in termini un po' più organici.

Nella Repubblica federale tedesca gli stranieri occupati hanno avuto un calo del sei per cento: esiste l'articolo 19 della legge sull'incremento del lavoro in Germania che stabilisce che il posto di lavoro deve essere offerto solo se manca la manodopera locale. Ebbene, quest'articolo è tornato in auge negli ultimi mesi: la disoccupazione generale ha toccato punte del tre per cento e quella straniera del 4,6 per cento; sono quindi gli stranieri ad essere i più colpiti. Si apre per

ciò una prospettiva piuttosto preoccupante, in quanto un calo del 4,6 per cento significa 158 mila posti di lavoro in meno.

Faccio tali riferimenti non tanto per compiere una disquisizione sul problema, quanto per sottolineare l'urgenza di provvedimenti da attuare nel nostro Paese, partendo da alcuni dati salienti che mi pare trovino conferma nelle dichiarazioni rese l'altro giorno in Senato dal sottosegretario Bosco. Egli ci ha detto che la disoccupazione giovanile, in modo particolare, ha subito un incremento piuttosto consistente, il che vuol dire che lo sfogo dell'emigrazione sta diventando una valvola chiusa.

I colleghi, inoltre, hanno avuto modo, anche attraverso il resoconto sommario della seduta dell'Assemblea, di conoscere direttamente dal Governo che anche in Svizzera sono peggiorate le condizioni lavorative della popolazione attiva e degli immigrati stranieri: e non credo che in tale Paese si possano prevedere prospettive migliori di lavoro.

In questa situazione, due esigenze in modo particolare si pongono: la prima concerne una politica di occupazione che dev'essere portata avanti rapidamente da parte del Governo, con una programmazione finalizzata; la seconda riguarda le misure d'intervento a livello della Comunità europea, e non soltanto della Comunità, a sostegno dei nostri emigrati, perchè proprio in questo momento le loro difficoltà pesano con maggiore gravità.

Per quanto riguarda la Svizzera, fra gli elementi di tutela dei nostri lavoratori da portare avanti, credo che si debba proporre una revisione della convenzione, sia per un suo adeguamento a quella esistente con i Paesi della CEE, sia per introdurre quegli aspetti di più recente acquisizione.

Devo dire, a proposito del problema dei rimpatri, che non per tutti i nostri emigrati si pongono le stesse condizioni per un rientro, per esempio, è ben diversa la condizione dei lavoratori più anziani che hanno figli nati nei Paesi di immigrazione: di fronte a tali situazioni, il provvedimento che stiamo esaminando costituisce una misura parziale. Entrando più specificamente nel merito del disegno di legge, vorrei anzitutto avanzare delle riserve sull'articolo 1, dove — a parte

le considerazioni svolte dal senatore Corretto — ritengo si debba sopprimere l'inciso: « detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali ». I lavoratori che fruiscono « di accordi internazionali », godono di trattamenti assistenziali concessi dai Paesi di immigrazione senza partecipazione italiana ai relativi oneri, per cui non vedo il motivo della detrazione prevista dall'articolo 1, quando poi si tratta di agevolare persone che oltre al danno del rientro, incontrano ulteriori difficoltà per il reinserimento nel Paese di origine. Se dai 180 giorni di trattamento di disoccupazione previsto dal disegno di legge togliamo 80-90 giorni perchè questi lavoratori hanno già percepito l'indennizzo in base alla convenzione con il Paese nel quale risiedevano, mi sembra che il beneficio concesso si riduca a ben poca cosa. Va tenuto presente che l'emigrazione ha dato un contributo cospicuo alla nostra economia per le rimesse operate in Italia dai nostri emigrati. Questa misura restrittiva prevista nel disegno di legge mi sembra poi che dovrebbe essere facilmente superata in base a questa considerazione: è stato calcolato un onere di lire 7,2 miliardi nell'ipotesi di 50.000 rimpatriati, ai quali concedere la indennità di disoccupazione per un periodo di 180 giorni: perchè allora quella riduzione? Per risparmiarne diciamo 3 miliardi?

Credo quindi che si possano superare le perplessità, anche perchè, in effetti, non sono molti gli emigrati nella situazione considerata. Molti di essi sono consigliati dagli uffici di collocamento a non rientrare: la possibilità di una ripresa rapida è più probabile in quei Paesi che non nel nostro. Per concludere su questo punto, osservo che l'onere preventivato nel disegno di legge appare tale da consentire di sopprimere questa clausola limitativa.

Per quanto riguarda l'articolo 2 non ho obiezioni particolari; solo osservo che mi pare troppo rigido l'obbligo della reinscrizione all'ufficio di collocamento « entro 30 giorni dal rimpatrio ». Dobbiamo tener presente che, per disinformazione, non dappertutto queste norme potranno essere conosciute dagli interessati e ciò potrebbe precludere

loro la possibilità di usufruire del beneficio previsto. Quindi, o stabiliamo una norma più elastica, oppure non fissiamo questo termine: la condizione di emigrato rientrato mi pare che sia un elemento di per sè sufficiente; anche perchè non tutti sentiranno quest'obbligo di iscriversi all'ufficio di collocamento: per molti il rientro in Italia costituirà una fase di attesa per poter poi ritornare nel Paese di immigrazione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ci potrà ora riferire sulle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione affari esteri, incaricata di esprimere il proprio parere sul disegno di legge.

O L I V A . Comunico che la Commissione affari esteri ha espresso il seguente parere:

« La Commissione affari esteri, sottolineando l'alto significato sociale delle provvidenze perequative proposte a favore dei lavoratori italiani all'estero che rimpatriano per licenziamento o mancato rinnovo del contratto, esprime parere favorevole, limitandosi a ricordare — per motivi di chiarezza — la necessità che venga fatto espresso riferimento alla legislazione nazionale vigente in materia di disoccupazione, anche per quanto riguarda la cessazione del trattamento in caso di rimpatrio ».

È stato infatti osservato che, parlandosi nell'articolo 1 di trattamento ordinario, non si fa poi cenno alla legge che dispone questo trattamento economico ordinario. Quindi sarebbe bene fare riferimento quanto meno alla legge fondamentale che prevede il regime non solo della concessione, ma dell'attuazione del trattamento stesso.

Vorrei aggiungere che in sede di 3^a Commissione alcuni accenni fatti or ora dal senatore Giovannetti hanno trovato una certa argomentazione, su cui vorrei soffermarmi.

Per quanto riguarda la Svizzera, ricordo che il 2 luglio prossimo avrà luogo un incontro della Commissione mista, nella cui agenda è stata già inserita la questione di far beneficiare ai lavoratori rimpatriati in Italia delle provvidenze che la Svizzera attualmen-

11^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

te consente di fruire solo nel proprio territorio.

Per quanto riguarda i Paesi della CEE, la linea della richiesta italiana è nel senso di estendere da 3 mesi a 6 mesi, cioè a 180 giorni, la durata del sussidio di disoccupazione, con la possibilità di fruizione delle prestazioni all'estero, contro l'impegno da parte del Governo italiano di attuare, nel periodo di permanenza del nostro lavoratore in Patria, iniziative di promozione professionale e linguistica, per favorire il suo reinserimento nel mercato di lavoro estero, ciò che darebbe, fra l'altro, la possibilità all'Italia d'invocare il contributo del Fondo sociale.

Il senatore Giovannetti desidererebbe che non venisse scomputato il periodo di provvidenze di disoccupazione usufruite all'estero: in questo caso il lavoratore proveniente dall'estero verrebbe però a trovarsi in una posizione di privilegio rispetto al lavoratore disoccupato in Italia. La questione è delicata ed io non entro nel merito; ma la 3^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge proprio sotto il profilo di una perequazione del trattamento di disoccupazione, sia per il lavoratore all'estero che per il lavoratore in Italia.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, onorevoli senatori, la Conferenza nazionale dell'emigrazione che si svolse nel mese di dicembre mise in luce alcuni punti che tutti ricordiamo. In particolare il Governo assunse impegni per il varo di taluni provvedimenti che vennero chiamati di emergenza; si disse anzi che erano ormai pronti e che sarebbero stati presentati quanto prima al Parlamento. Il disegno di legge al nostro esame è della fine di maggio; è passato da allora più tempo del previsto, per cui si spiegano le critiche giustamente sollevate dai nostri emigrati. Ho trascorso una settimana in Svizzera e i giudizi negativi espressi dai lavoratori italiani in quel Paese nei confronti del nostro Governo sono stati piuttosto decisi, perchè si è avuta la sensazione che si continuasse con le promesse che non vengono mantenute o che vengono mantenute con ritardo. Invece, proprio perchè si era svolta quella Conferenza, bisognava assolvere con una maggiore sol-

lecitudine a certi impegni, tenuto conto che i lavoratori emigrati avevano anche altre ragioni di malcontento; mi riferisco ad esempio a ciò che non è stato fatto — e si doveva fare — per facilitare il rientro in Italia per consentire la partecipazione al voto del 15 giugno. Ancora una volta chi è venuto a votare ha dovuto affrontare seri sacrifici. Nella cintura industriale di Zurigo mi sono trovato a contatto con lavoratori italiani e con le organizzazioni sindacali; mi è stato riferito che alcuni datori di lavoro hanno detto ai dipendenti che se andavano in Italia probabilmente non avrebbero ritrovato il posto al momento del ritorno. Capisco che a questo punto la competenza non è del Ministero del lavoro, bensì del Ministero degli esteri, ma è anche vero che di fronte a certe prese di posizione dei datori di lavoro i nostri organi rappresentativi sono rimasti a guardare ed è toccato ancora una volta alle organizzazioni sindacali e politiche italiane affrontare certe prepotenze padronali. Purtroppo aumenta anche l'ostilità dei cittadini di quei Paesi nei confronti dei nostri connazionali, accusati di portar loro via il lavoro. Insomma sarebbe stata necessaria una maggiore sollecitudine nella presentazione di questo provvedimento; mi auguro, pertanto, che per gli altri — promessi e da tutti attesi — si operi con maggior senso di responsabilità e rapidità.

Sul disegno di legge al nostro esame avrei da ripetere le osservazioni che sono state già fatte sia dal relatore che dal collega Giovannetti e pertanto me ne astengo. Desidero però sottolineare che il Governo non si deve fermare a provvedimenti di tipo assistenziale, poichè non c'è dubbio che, di fronte alle attuali prospettive, vi sia l'esigenza di un piano di emergenza, al quale, peraltro, non sembra che il Governo pensi troppo, forse perchè preso da altre cose. Vi è dunque l'assoluta necessità di un piano di emergenza per promuovere l'incremento dei livelli occupazionali, di riprendere in considerazione quel piano del quale tanto a lungo si discusse in occasione dell'ultimo Governo Rumor e che cadde con la caduta di quel Governo. Eppure dobbiamo renderci conto che non possiamo attenderci nulla di buono dalla si-

tuazione dei Paesi europei; l'ha accennato prima il senatore Giovannetti, ma anche una recente pubblicazione del Ministero degli esteri indica apertamente le tristi prospettive dei nostri lavoratori all'estero. La situazione dei nostri connazionali in Baviera è allarmante sia per quanto riguarda il numero dei disoccupati che le possibilità di reimpiego; lo stesso dicasi per il Belgio, la Gran Bretagna e l'intera Repubblica federale di Germania. C'è da temere, dunque, nei prossimi mesi, se non muta la situazione (ma mi pare che un simile cambiamento sia estremamente difficile), un notevole peggioramento anche perchè pure in quelle nazioni si sta verificando il triste fenomeno dei giovani alla ricerca di un lavoro. Torno a dire, quindi, che le prospettive sono molto difficili per cui è necessario pensare con maggior sollecitudine a piani di emergenza per l'occupazione nel nostro Paese.

Detto questo mi resta da fare una domanda. Se non erro, ho sentito recentemente annunciare dal Presidente del Senato che il disegno di legge n. 2031, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per la emigrazione, è stato ritirato. Per quali ragioni si è ritornati su questa decisione? Che cosa si pensa in merito a questo argomento che costituiva uno degli impegni assunti dal Governo nella Conferenza nazionale dell'emigrazione?

Termino il mio intervento ricordando che ci sono altri temi da prendere in considerazione e per i quali la Conferenza dell'emigrazione ha chiesto decisamente una soluzione. Indubbiamente una parte di essi sono di competenza del Ministero degli esteri, ma altri competono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto riguarda questi ultimi rivolgo perciò un invito ed una sollecitazione al sottosegretario Del Nero perchè si tenga conto delle decisioni della Conferenza dell'emigrazione e finalmente si presentino al Parlamento nel più breve tempo possibile quei provvedimenti legislativi tanto attesi.

D E R I U . Un provvedimento come quello al nostro esame non poteva non offrire l'occasione per una disamina abbastanza am-

pia e articolata in ordine alla situazione che si è venuta determinando soprattutto nelle Nazioni facenti parte del Mercato comune, con riflessi negativi nei confronti dei nostri lavoratori emigrati. Certo è difficile non condividere in notevole parte le osservazioni fatte dal relatore e anche dai colleghi che mi hanno preceduto. Questo provvedimento, però, non pregiudica o esclude altri provvedimenti. Esso, anzi, ha una sua validità specifica ben determinata, mirando a creare per i lavoratori emigrati le stesse condizioni di previdenza e assistenza valide per i lavoratori rimasti in Patria: ciò è quanto era stato richiesto al Ministero del lavoro ed è quanto il Ministero doveva e poteva fare. Sotto questo profilo il provvedimento si presenta davvero organico e di indubbio interesse sociale; esso viene in qualche modo ad integrare e completare la serie di provvedimenti sociali proposti dal Ministro del lavoro ed approvati dal Parlamento negli ultimissimi tempi.

Ovv'amente sono sicuro che l'onorevole Sottosegretario si farà portavoce presso il Ministro del lavoro, e questo presso il Governo, della necessità di uno studio più approfondito, inteso sia a recepire e attuare alcune delle decisioni adottate nella Conferenza dell'emigrazione, sia a predisporre un piano che tenga conto non soltanto delle esigenze che scaturiscono dal forzato rientro dei nostri emigrati, ma anche da una disoccupazione emergente in Patria, per le ragioni a tutti note.

Credo che adesso dobbiamo doverosamente limitare la nostra attenzione al provvedimento in esame. Direi anche io che forse si sarebbe potuto guadagnare qualche mese: forse le ultime elezioni hanno influito sul ritardo; mi rendo comunque conto che quando si tratta di dar fondo a decine di miliardi non sempre si procede con tutta la sollecitudine che sarebbe auspicabile.

Torno a ripetere che il provvedimento è sufficientemente organico e abbastanza rispondente alle esigenze. La richiesta del senatore Giovannetti — il quale ha indubbiamente ragione quando afferma che le condizioni in cui si viene a trovare il lavoratore emigrato al momento del ritorno in Italia sono più difficili di quelle del lavoratore ri-

11ª COMMISSIONE

39º RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

masto in Patria — non vedo come sia possibile accoglierla sul piano della giustizia e dell'equità. Infatti non mi sembra possibile introdurre il principio del cumulo delle indennità di disoccupazione, attraverso un emendamento che eviti la detrazione del periodo indennizzato all'estero. A parte che forse non sono molti quelli che potranno beneficiare di un emendamento del genere, esso verrebbe a introdurre una modifica nel sistema e nella logica che presiede al provvedimento, tale da renderlo in qualche modo anomalo. Ecco perchè sono perplesso. Analogamente trovo qualche difficoltà ad accettare l'idea di esonerare gli emigrati che ritornano dall'obbligo dell'iscrizione negli uffici di collocamento: è una norma di carattere generale, quindi valida per tutti; mi rendo conto della disinformazione di cui parlava il senatore Giovannetti, ma non si tratta di una norma posta in essere oggi, bensì vigente da quando esistono gli uffici di collocamento e da quando questi hanno cominciato a funzionare con una certa regolarità. In base a questa norma, cioè, il titolo a determinati diritti viene dato dall'iscrizione all'ufficio di collocamento, in ogni caso. Credo perciò che il lavoratore emigrato, rientrando in Patria, abbia pensato subito ad iscriversi agli uffici di collocamento. È però vero che il provvedimento, tenuto conto della data di presentazione, potrebbe creare una situazione un po' difficile. L'articolo 1, infatti, stabilisce che le prestazioni siano concesse « semprechè il rimpatrio risulti in data successiva al 1º novembre 1974 », cioè quasi otto mesi fa. Allora, il lavoratore rimpatriato prima della discussione di questo disegno di legge, benchè tenuto ad iscriversi agli uffici di collocamento sulla base di quel principio generale a cui mi riferivo, potrebbe aver fatto questo ragionamento: siccome per me, per noi emigranti rientranti in Italia, non era previsto nessun provvedimento di favore, nessuna indennità, non abbiamo ritenuto nostro interesse iscriverci agli uffici di collocamento, nella speranza di poter tornare in fretta al posto di lavoro all'estero. E magari per un certo periodo si sono dedicati a coltivare l'orticello ed a zappare la vigna.

Quindi, se fosse possibile, suggerirei d'inserire una specie di norma transitoria e fi-

nale, che faccia salvo il principio di carattere generale (perchè tutti dobbiamo sapere che il godimento di un diritto è sempre, o dovrebbe essere sempre subordinato all'adempimento di un dovere) e che sani eventuali situazioni del tipo di quelle che ho esemplificato, tenuto anche conto del ritardo con cui noi, rispetto al fenomeno che si è verificato con la disoccupazione di ritorno, andiamo a varare questo provvedimento.

Con queste modeste osservazioni di carattere pratico, dichiaro a nome del Gruppo democratico cristiano che voteremo a favore del disegno di legge, che riteniamo rispondente alle esigenze di un momento delicato come questo.

PRESIDENTE. Vorrei fare anch'io alcune osservazioni, premettendo che mi sembrano pertinenti le considerazioni esposte dal relatore e dagli altri colleghi intervenuti. Da un punto di vista di carattere generale, devo ancora una volta rilevare come, purtroppo, il Ministero del lavoro sia tagliato fuori dalle scelte di una effettiva programmazione, ciò che viene a snaturare la funzione del tutto particolare del Dicastero del lavoro, che dovrebbe avere un'importanza determinante nella programmazione nazionale. Tenendo conto che il ruolo praticamente più importante nell'attuazione dei programmi economici viene svolto dai Ministeri del bilancio e del tesoro, possiamo anche capire come l'Italia sia rimasta indietro e come se ne debbano pagare le conseguenze in termini di disoccupazione.

Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, vi sono alcuni punti che dovranno, a mio parere, essere esplicitati.

Mi riferisco alle osservazioni del senatore Giovannetti, a proposito dell'eventualità di sopprimere, all'articolo 1, l'inciso: « detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali ». Il collega Giovannetti ritiene giusto offrire al lavoratore italiano la possibilità di ottenere gli indennizzi percepibili all'estero, mantenendo il diritto ad usufruire del trattamento di disoccupazione, per 180 giorni, in Italia. A taluno potrebbe apparire che con tale sistema si verrebbe a creare un trattamento di disparità fra i lavoratori che rimangono in

11^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

Italia e quelli che rientrano dall'estero: ma dobbiamo anche considerare che il lavoratore emigrato deve affrontare difficoltà che il lavoratore in Italia non affronta.

In merito all'osservazione sull'articolo 2, riguardo al termine di 30 giorni per l'iscrizione obbligatoria all'ufficio di collocamento del luogo di residenza in Italia, ritengo pertinenti tanto i concetti espressi dal collega Giovannetti quanto quelli espressi dal collega Deriu, il quale ultimo suggerisce l'inserimento di una norma transitoria per sanare eventuali situazioni preesistenti.

Vedremo cosa potrà e vorrà fare il rappresentante del Governo.

Vorrei ora chiedere qualche chiarimento al sottosegretario Del Nero, in merito all'articolo 2, dov'è detto testualmente: « ... A tale ufficio dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare ».

Cioè vorrei sapere se per questo « mancato rinnovo del contratto la dichiarazione che dev'essere rilasciata dal datore di lavoro può essere facilmente ottenuta dal lavoratore italiano, oppure se possono crearsi delle difficoltà che costituiscano poi un ostacolo all'ottenimento dei benefici previsti dal provvedimento.

In merito all'articolo 3, dove si parla di 12 mesi di lavoro prestato all'estero posteriormente all'ultimo espatrio, vorrei richiamare l'attenzione sui lavoratori stagionali: in questo caso non sarebbe più opportuno introdurre una norma per cui anche un contratto di lavoro stagionale abbia la stessa validità della permanenza all'estero di almeno 12 mesi?

In merito al problema della copertura degli oneri per l'assistenza ospedaliera — che dovrebbe far carico alle Regioni — chiedo dei chiarimenti all'onorevole Sottosegretario, anche in riferimento all'articolo 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, che potrebbe dimostrarsi, agli effetti

pratici, un meccanismo inefficiente a risolvere il problema stesso. Date le difficoltà in cui si trovano certe Regioni già oggi — pur senza entrare nel merito, in quanto non abbiamo la possibilità di sapere ancora se il meccanismo dell'articolo 16 funzionerà o meno — sarebbe forse utile, nel caso in cui si addossano nuove spese alle Regioni, elevare contemporaneamente il contributo dello Stato, previsto dal punto 6 dell'articolo 14 del citato decreto-legge.

Vorrei anche sapere dal Sottosegretario qual'è la situazione di bilancio della gestione relativa alla disoccupazione involontaria per vedere se c'è la possibilità di un contributo integrativo dello Stato. In generale quando lo Stato assume o fa assumere delle spese, a mio parere, dovrebbe anche coprirle e non soltanto dare delle indicazioni sul modo di copertura di oneri che poi vengono posti a carico di altri enti.

Fatte queste osservazioni, non posso che congratularmi con il Ministero per avere portato alla nostra attenzione il disegno di legge che, anche se di importanza relativa, è congegnato in modo tale da venire effettivamente incontro alle esigenze di una larga parte dei nostri lavoratori all'estero che in questo momento si trovano a subire le conseguenze della crisi economica.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che sono pervenuti in questo momento i pareri favorevoli delle Commissioni 5^a e 6^a sul disegno di legge n. 2136, che avevamo prima rinviato proprio in attesa di tali pareri. Rinviando pertanto la discussione del disegno di legge n. 2138, per proseguire la discussione del disegno di legge numero 2136.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo » (2136), d'iniziativa dei deputati Fontana ed altri; La Loggia ed

altri; **Bianchi Fortunato e Pezzati** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2136, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 24 maggio 1966, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'importo annuo della pensione, determinato in conformità dell'articolo precedente, in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso nè inferiore, sia per le pensioni dirette sia per le pensioni indirette e di riveribilità, alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 1975.

La pensione annua è divisa in 13 quote di cui una sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971 sono riliquidate con effetto dal 1° gennaio 1975 sulla base dei coefficienti di cui alla tabella allegata alla presente legge. Detti coefficienti, in relazione all'anno e al semestre di decorrenza originaria della pensione, vengono applicati agli importi, non adeguati ai trattamenti minimi previsti dal precedente articolo 1, delle pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1975, dopo che i medesimi sono stati ricalcolati per tener conto di quanto previsto nei commi successivi oltrechè nel successivo articolo 5.

Le pensioni a suo tempo rivalutate a norma dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1966, n. 370, relative ad iscritti che hanno maturato il diritto alle pensioni stesse in base all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sono

riliquidate con effetto dal 1° gennaio 1975, applicando all'importo in godimento alla data del 31 dicembre 1964 il coefficiente di rivalutazione di cui alla tabella prevista dal medesimo articolo 4, corrispondente all'anno della cessazione dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo. Il nuovo importo delle pensioni deve essere aggiornato in base ai coefficienti di rivalutazione per scatti di scala mobile intervenuti.

La liquidazione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964 sull'importo in godimento alla decorrenza originaria, semprechè trattisi di pensioni relative ad iscritti che abbiano maturato il diritto in base all'articolo 24 citato e siano cessati dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo anteriormente al 1° gennaio 1965.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo si applicano le norme di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.

In sede di prima applicazione i miglioramenti a tale titolo avranno decorrenza dal 1° gennaio 1976.

A decorrere dalla stessa data l'articolo 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 4.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione del fondo speciale istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, si applicano, per quanto concerne le quote di maggiorazione per i familiari a carico, le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti.

Le quote di maggiorazione di cui al comma precedente sono poste a carico della cassa unica assegni familiari.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova:

1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;

2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.

Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1975, la pensione di reversibilità a condizione che nei loro con-

fronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge ».

(È approvato).

Art. 6.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo — istituito dall'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con regio decreto 30 gennaio 1936, n. 1138 e successive modificazioni — è retto tecnicamente per la parte relativa alle prestazioni di pensione con il sistema della ripartizione.

(È approvato).

Art. 7.

All'onere derivante al fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.850 milioni, si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della tabella allegata, di cui do lettura:

TABELLA

Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua in relazione all'anno di decorrenza.

Decorrenza	Coefficienti
—	—
Anteriori al 1° gennaio 1951	1,75
dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1954	1,50
dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1962	1,45
dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963	1,30
dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1967	1,10
dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969	1,05

(È approvata).

11ª COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Scguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati » (2138)

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge n. 2138.

Invito il relatore, senatore, senatore Corretto, a svolgere la sua replica.

CORRETTO, *relatore alla Commissione*. Mi resta poco da aggiungere a quanto esposto nella mia relazione. Desideravo fare alcune osservazioni sui problemi sollevati dai colleghi intervenuti, ribadendo in via preliminare, che, a mio parere, per affrontare effettivamente i gravi problemi degli emigrati occorre predisporre provvedimenti di carattere generale e non limitarsi a misure di carattere assistenziale. In questa direzione deve esserci un senso di responsabilità della Commissione.

Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge al nostro esame ricordo anzitutto di aver prospettato, all'articolo 1, la necessità di inserire espressamente la menzione dei frontalieri. Si tratta di una specificazione che interessa circa 40 mila lavoratori.

Per quanto riguarda l'osservazione sollevata circa la detrazione del periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali, la mia preoccupazione è quella di non operare un trattamento differenziato nei riguardi dei lavoratori. Potrebbe esserci mossi il rilievo di non aver operato unitariamente. Comunque non sono contrario ad eventuali modifiche.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il senatore Ferralasco ha toccato un argomento rilevante e, a mio avviso, fondato: in sostanza si tratta di eliminare dal testo il riferimento ai 12 mesi e di parlare invece di un periodo di lavorazione stagionale.

Per quanto concerne l'iscrizione agli uffici di collocamento deve essere studiato il

modo come sollecitare i lavoratori che rientrano in Patria a iscriversi subito. Soprattutto nel Mezzogiorno, regione alla quale appartengono in maggioranza gli emigrati, ci troviamo di fronte a grossi problemi per quanto riguarda l'avviamento al lavoro. Ad esempio, non è affatto rara l'iscrizione negli elenchi del collocamento di persone che non ne avrebbero bisogno, ma che vogliono apparire disoccupati per non pagare, ad esempio, gli alimenti al coniuge. Recentemente sono stato testimone di un caso del genere.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio il relatore e coloro che sono intervenuti nella discussione su questo disegno di legge, che è il primo di quei provvedimenti facenti parte di un piano di emergenza concordato in sede di Conferenza nazionale dell'emigrazione e che mi auguro sia presto seguito dagli altri. Il disegno di legge n. 2138 è stato presentato con un certo ritardo per difficoltà inerenti alla copertura finanziaria. Poiché alcuni oneri sono a carico delle gestioni previdenziali e altri delle Regioni è stato necessario un certo lasso di tempo per definire il concerto tra i vari Ministeri in merito alla copertura finanziaria. Anzi, proprio tenuto conto delle difficoltà incontrate nel reperire i fondi da destinare al provvedimento, prego vivamente gli onorevoli senatori di non insistere su alcune proposte che potrebbero provocare un aumento della spesa.

Sulle linee generali che caratterizzano il disegno di legge credo sia inutile insistere: esso vuole venire incontro al disagio dei nostri connazionali che rientrano in Patria a causa della recessione che ha colpito varie Nazioni europee, con la conseguenza di una diminuzione notevole della richiesta di mano d'opera. Il fenomeno si è presentato, in un primo momento, in modo veramente preoccupante: sembrava che i rientri dovessero essere numerosissimi, poi successivamente esso è risultato meno grave di quanto in un primo momento si temeva.

Attualmente abbiamo nuove perplessità, perché mentre in alcune Nazioni il fenomeno sembra completamente rientrato — vedi ad esempio la Francia —, in altre, come la

Svizzera, si mantiene ad un certo livello, soprattutto per gli operai stagionali. In Germania, invece, le preoccupazioni sembra vadano esaurendosi, poichè si ha speranza di una ripresa delle attività, tanto che alcuni nostri emigrati, che avevano programmato di venir via, stanno attualmente temporeggiando, cercando soluzioni di sottoccupazione, per riuscire a superare questo periodo per trovarsi poi pronti a riprendere il posto di lavoro, magari perfezionandosi nella conoscenza della lingua. Tuttavia la situazione è sempre delicata e il fenomeno resta grave.

Con il disegno di legge non si intende certo risolvere in modo globale il problema degli emigrati, sia perchè esso va affrontato sul piano di maggiori investimenti nel nostro Paese con la realizzazione di più numerosi posti di lavoro, sia perchè, sul momento, si tratta di approvare dei provvedimenti transitori che attenuino il disagio dei lavoratori, in attesa di misure più radicali. I provvedimenti temporanei si dirigono in due direzioni, specialmente per quanto riguarda la competenza del Ministero del lavoro: il primo è di garantire le prestazioni assistenziali, come fa il presente disegno di legge; il secondo tende a realizzare forme di addestramento e di qualificazione del lavoratore in modo che esso possa prontamente essere reimpiegato nel luogo dove rientra, o all'estero, se ha intenzione di ritornarvi. Qualificazione che vuol dire in primo luogo conoscenza della lingua: uno dei drammi posti in luce dalla Conferenza dell'emigrazione è quello della difficoltà in cui si viene a trovare il nostro lavoratore in Belgio o in Germania quando non conosce la lingua, con la conseguenza di riuscire ad avere soltanto lavori modesti. La conoscenza della lingua comprende anche una preparazione sui termini tecnici che possono essere usati sul lavoro, in modo che l'operaio italiano capisca subito quello che gli dice il suo capo circa la nomenclatura tecnica usata in Germania o in Belgio. A tal fine si prevedono dei corsi da svolgersi nei luoghi stessi di emigrazione, con contributi della Comunità europea (e a questo scopo sono stato a Bruxelles per avviare le trattative), nel periodo di inu-

tilizzazione di questi operai, in modo che essi, al momento della ripresa del lavoro, siano pronti ad essere inseriti nella produzione in posizioni migliori. Altri corsi saranno tenuti in Italia (diversi da alcuni che conosciamo, puramente teorici e che, scusate l'affermazione, rappresentano una pura perdita di tempo) nell'intento di realizzare qualcosa di positivo e non una semplice beneficenza. In questo quadro s'inserisce il presente disegno di legge, col quale si intende garantire l'indennità di disoccupazione, gli assegni familiari, l'assistenza malattie e ospedaliera per il periodo in cui i lavoratori, coi familiari, si trovano in Italia. Evidentemente si poteva prevedere qualcosa di più ampio, ma si è ritenuto di garantire soltanto l'essenziale in modo da renderne più facile l'approvazione superando quella difficoltà di ordine finanziario cui ho prima fatto cenno. Per questo motivo, a mio giudizio, credo che mal s'inquadrerebbe il frontaliere in questo provvedimento, che è destinato al lavoratore rimpatriato, mentre per i frontalieri esiste già una normativa che prevede talune provvidenze; potrei accertare meglio questo aspetto, ma esistono comunque degli accordi di carattere internazionale, specie con la Svizzera che è la Nazione più interessata al fenomeno dei frontalieri, che provvedono, con strumenti diversi, a garantire certe assicurazioni. Gli stagionali, invece, rientrano nel provvedimento in caso di mancato rinnovo del contratto. In genere non è difficile avere l'attestazione del mancato rinnovo del contratto, perchè sono le stesse ditte che forniscono una simile documentazione; comunque il disegno di legge prevede che tale certificazione possa anche essere rilasciata dalla competente autorità consolare italiana, per cui non dovrebbero sussistere preoccupazioni sotto questo aspetto.

Non mi sembra però accettabile la richiesta avanzata dal senatore Giovannetti — alla quale tuttavia riconosco un notevole valore morale — di non tener conto del periodo di indennizzo di cui il lavoratore può già avere beneficiato dallo Stato estero nel quale lavora. Con il presente provvedimento noi vogliamo sopperire a situazioni di carenza

11^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (25 giugno 1975)

assistenziale, non concedere un'assistenza agiuntiva. Devo inoltre ricordare che nelle trattative internazionali si sta cercando di rendere godibili quei periodi di indennizzo anche in Italia (e mi riferisco alla Svizzera, perchè questo si è già ottenuto dalla Germania e dagli altri Stati della Comunità europea). È poi in corso la trattativa per portare da tre a sei mesi l'indennità di disoccupazione a carico del Fondo tedesco.

D E R I U . Mi scusi l'interruzione, ma a parte la relazione che accompagna il provvedimento, che dice esplicitamente: « Il fenomeno ha avuto particolari riflessi negativi soprattutto sull'occupazione dei lavoratori frontalieri e stagionali nonché sui lavoratori occupati nelle industrie meccaniche e tessili in Germania », anche la formulazione dell'articolo 1 non esclude il frontaliero. Infatti qui si dice: « In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale... ».

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma subito dopo si dice anche: « ...i lavoratori italiani rimpatriati »; non sono certo che tale dizione possa adattarsi ai frontalieri...

D E R I U . Ma chiunque provenga da un lavoro all'estero dovrebbe ricevere questi benefici. La cosa grave sarebbe se noi affermassimo il contrario.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In effetti, la questione dovrebbe essere risolta con precisione...

R I Z Z O . Si accenna ai frontalieri nella relazione che accompagna il disegno di legge, però al testo non li cita.

C O R R E T T O , *relatore alla Commissione*. Non dimentichiamo i riflessi negativi che si sono avuti soprattutto sulla occupazione dei lavoratori frontalieri e stagionali.

D E R I U . Non vorrei che domani l'INPS esaminando il caso di questi nostri lavoratori risolva negativamente la questione.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei accertare presso il Ministero questo punto perchè ho ancora qualche perplessità, e perchè vorrei dare garanzie sicure in risposta ai dubbi manifestati. Rimandiamo il problema al momento della votazione e, se vi sarà bisogno, introdurremo una precisazione nel testo.

Dicevo che la soppressione all'articolo 1 proposta dal senatore Giovannetti verrebbe a cambiare il sistema dell'assistenza nel senso di creare discriminazioni, mentre con il disegno di legge si vuol concedere all'emigrante rimpatriato lo stesso beneficio ottenuto dal disoccupato residente. Dobbiamo considerare che l'emigrante rimpatriato godrebbe di due trattamenti, quello riconosciuto all'estero e quello corrisposto in Italia, e per di più anche di un terzo trattamento se lo ammettiamo al corso speciale di qualificazione. Mi sembra troppo, per cui invito il senatore Giovannetti a non insistere.

Devo poi dire che è necessario fissare un termine per la iscrizione nelle liste di collocamento, in quanto ciò risponde ad una esigenza della struttura organizzativa degli uffici. Un problema, però, può esservi per coloro che rientrati dal 1° novembre 1974 fino ad oggi non erano tenuti a sapere, se non per norma generale, che la mancata iscrizione entro un certo termine avrebbe comportato la perdita di certi diritti. A tale inconveniente si può ovviare con una norma transitoria che stabilisca che il termine di applicazione decorre dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della legge o dalla data del rimpatrio, se avviene successivamente. Ancora più semplicemente questa precisazione si potrebbe inserire all'articolo 2 dicendo: « entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data del rimpatrio ». Comunque, vedremo al momento dell'esame degli articoli.

R I Z Z O . È senz'altro preferibile inserire la precisazione all'articolo 2.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'articolo 3 parla di un periodo di lavoro di almeno 12 mesi e qui occorre evitare che possa essere considerato periodo di disoccupazione quello intercorrente tra un contratto stagionale e l'altro; il caso di un lavoro stagionale ripetuto due volte, cioè sei mesi e sei mesi, e non una terza volta, mi sembra eccezionale.

G I O V A N N E T T I . L'obbligatorietà dell'anno di lavoro viene richiesta al disoccupato italiano. Ora, il caso dello stagionale presenta qualche difficoltà, ma può avvenire che tra un contratto stagionale e l'altro il lavoratore sia stato disoccupato e poi non ripeta per una terza volta il contratto; dovrebbe allora poter fruire della norma.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Occorrerebbe sapere se è stato veramente disoccupato o se ha lavorato nei periodi intercorrenti tra un contratto e l'altro. Direi, però, anche per questo aspetto, di non insistere, per il momento.

Per quanto riguarda l'osservazione del presidente Ferralasco in merito all'articolo 4, rispondo che uno dei motivi che hanno ritardato la presentazione del disegno di legge è stato proprio quello della integrazione statale dei fondi per l'assistenza sanitaria. Come è detto nella relazione al disegno di legge, lo Stato si impegna ad integrare le quote da destinare al fondo per l'assistenza ospedaliera; il provvedimento, però, non prevede tale integrazione poichè fin da ora si sarebbero dovute trovare presso il Tesoro le occorrenti disponibilità. Si tenga presente che in vista della revisione del meccanismo di alimentazione del Fondo per l'assistenza ospedaliera, le Regioni stanno sollevando il problema della carenza del Fondo stesso e della necessità di un suo aumento in misura ben superiore ai 5 miliardi previsti per gli oneri derivanti da questo disegno di legge.

Si ritiene cioè che i 5 miliardi in questione andranno nella trattativa generale che le Regioni avranno con il Tesoro per l'aumento delle disponibilità del Fondo.

L'aver assunto quell'impegno di cui dicevo è importante, perchè in sede della ricordata revisione si dovrà tenere conto di questi cinque miliardi di spesa. Allo stato attuale credo che ciò sia l'unica garanzia che si possa dare alle Regioni, che del resto si sono dichiarate soddisfatte, avendo capito che era inutile fare una battaglia per cinque miliardi, quando dovranno farne altre per cifre molto maggiori.

Questo disegno di legge non attribuisce nessuna nuova competenza alle Regioni, che la competenza in materia ospedaliera ce l'hanno già, e per tutti i cittadini italiani. Voglio dire che il lavoratore italiano rientrato ha diritto all'assistenza ospedaliera già in base alla legislazione vigente. È questo il motivo per cui nel disegno di legge non appare espressamente l'espressione « assistenza ospedaliera », essendosi preferito parlare di « assistenza sanitaria » in generale, eliminando altre formule.

È stata infine posta la questione delle disponibilità del Fondo per la disoccupazione. È noto che il bilancio di questo Fondo ha le possibilità di coprire gli oneri previsti con questo provvedimento. Quante ne avrà con le prospettive future, è un problema che dovremo esaminare. Ripeto, però, che attualmente ha queste possibilità, tanto è vero che da quel Fondo, anche recentemente, sono state stornate delle somme per provvedere ad altre necessità.

Con questi chiarimenti, pregherei di approvare il disegno di legge.

Chiederò peraltro una breve sospensione della seduta per poter approfondire il problema dei frontalieri e degli stagionali.

C O R R E T T O , *relatore alla Commissione*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario e della Commissione sul problema dei lavoratori stagionali, in particolare di quelli che prestano lavoro in Svizzera. Nella mia relazione ho detto

che si tratta di emigranti ai quali il Governo svizzero concede un periodo di lavoro di 8-9 mesi — più precisamente otto mesi e tre settimane all'anno — sul proprio territorio per poi interrompere il rapporto e rinnovarlo due o tre mesi dopo, in attesa che l'interessato accumuli quattro anni di lavoro per essere considerato lavoratore annuale. Cosa succede in questi casi? Il lavoratore non ha diritto all'indennità di disoccupazione quando è licenziato? Il disegno di legge parla di un anno di lavoro dopo l'ultimo espatrio, per averne diritto.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo stagionale che ha lavorato all'estero anche sei mesi soltanto ha diritto ai 180 giorni di trattamento di disoccupazione. Ammettiamo però che successivamente ottenga un altro contratto all'estero di durata però inferiore all'anno, la domanda che viene posta è la seguente: qualora per la seconda volta dovesse rimpatriare, perchè non gli viene rinnovato il contratto, godrà nuovamente dei 180 giorni di indennità di disoccupazione, oppure no? La domanda si pone cioè per la seconda volta, non per la prima.

GIOVANNETTI. La questione potrebbe forse essere risolta sommando i periodi di lavoro.

DERIU. Il lavoratore stagionale, per definizione, lavora una parte dell'anno in Italia e un'altra parte fuori.

CORRETTI, *relatore alla Commissione*. Il contratto stagionale dura nove mesi circa. Nella restante parte dell'anno cosa succede per il lavoratore?

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vediamo il caso concreto. Il lavoratore dopo otto mesi di contratto torna in Italia in attesa di rimpatriare. All'inizio del nuovo turno stagionale, quando dovrebbe ripartire, non gli viene però rinnovato il contratto. A quel momento scatta il trattamento di disoccupazione per sei mesi. Poi l'anno successivo — siamo quindi al terzo anno — riesce ad avere un nuovo contratto e riespatria. Al quarto anno non gli viene rinnovato il contratto. A questo punto si pone la domanda: avrà diritto ancora all'indennità di disoccupazione non avendo effettuato all'estero un lavoro di un anno, ma solo di otto mesi? La questione, come si è visto, va comunque proiettata tra quattro anni.

PRESIDENTE. A questo punto mi sembra opportuno sospendere brevemente la seduta per dare la possibilità all'onorevole Sottosegretario di consultare gli uffici ministeriali in merito al problema dei frontaliere e degli stagionali.

(La seduta è sospesa alle ore 12,40 e viene ripresa alle ore 12,50).

PRESIDENTE. Comunico che, al momento, non è stato possibile risolvere i dubbi che avevano determinato la sospensione della seduta. Poichè non si fanno obiezioni, il seguito della discussione è rinviato a domani mattina.

La seduta termina alle ore 13.